

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 17 marzo 2009 del Tribunale di Milano, appellata da [REDACTED], condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno in favore

99

della parte civile, in quanto colpevole dei delitti di cui all'art. 572 cod. pen (capo A), per avere maltrattato, con continue minacce, e con atti di violenza fisica, la moglie [REDACTED] e il figlio minore [REDACTED] (in [REDACTED], in data anteriore e prossima al 13 febbraio 2008 fino al 5 giugno 2008), e di cui agli artt. 582, 586, 576, primo comma, n. 1, e 577 cod. pen. (capo B), per avere cagionato alla moglie [REDACTED], con spinte e stringendole forte il polso, lesioni personali consistite in un trauma distorsivo giudicato guaribile in otto giorni (in [REDACTED], il [REDACTED]).

La Corte di appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, pur dando atto di un clima di ostilità reciproca tra i coniugi, causa del fallimento del matrimonio, riteneva provate, sulla base delle dichiarazioni della [REDACTED], di quelle dei Carabinieri più volte intervenuti a seguito dei dissidi della coppia, delle relazioni redatte dai servizi sociali di [REDACTED], e delle evidenze derivanti dalla documentazione sanitaria (referti di pronto soccorso), le unilaterali aggressioni fisiche, oltre che i continui episodi di insulti e minacce, posti in essere dall'imputato nei confronti della moglie e, in qualche misura, anche nei confronti del figlio, più volte [REDACTED] condotta che, in quanto abitualmente reiterata, doveva ritenersi integrativa della fattispecie di cui al capo A.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, [REDACTED], che deduce i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in punto di ritualità della costituzione di parte civile, in quanto l'atto notificato all'imputato non recava la data di deposito in cancelleria, in violazione dell'art. 78 cod. proc. pen.

2.2. e 2.3. Vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, ed erronea applicazione della legge penale, essendosi del tutto svalutato il comportamento [REDACTED] della [REDACTED] provato dalle sue stesse ammissioni oltre che dalle testimonianze degli assistenti sociali o dagli psicologi che avevano seguito tutto l'andamento dei rapporti tra i coniugi. Vari testi esaminati hanno smentito l'accusa da lei mossa al marito di avere posto in essere atteggiamenti ingiuriosi o duri nei confronti del figlioletto, che al contrario era oggetto di continue punizioni fisiche da parte della madre. Gli episodi relativi al bambino sono stati stravolti dalla sentenza impugnata rispetto alle oggettive emergenze processuali. Non si è tenuto in alcun conto degli accertati atti violenti e aggressivi posti in essere dalla donna nei confronti del marito. E' provato che le lesioni subite dalla [REDACTED] il giorno 26 febbraio 2006 furono causate da un tentativo di difesa del [REDACTED] mentre la moglie lo stava prendendo a schiaffi, come del resto dalla stessa ammesso.

99

2.4. Non configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. in mancanza di una accertata condotta abituale, che non può essere ravvisata sulla base di singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni - i soli attribuiti al [REDACTED] - per di più posti in essere in un limitato lasso di tempo, richiedendosi per la integrazione del reato una volontà nel soggetto agente di porre in essere una continua vessazione tale da determinare nel soggetto passivo un disagio continuo incompatibile con le normali condizioni di vita.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.

2. La condotta violenta e offensiva dell'imputato nei confronti della moglie [REDACTED], protrattasi abitualmente per alcuni mesi nel corso dell'anno 2008, ma preceduta da episodi anticipatori a far data quanto meno dall'anno 2006, risulta correttamente accertata dalla Corte di appello sulla base non solo delle dichiarazioni della persona offesa ma anche del convergente contenuto degli atti di p.g., delle relazioni dei servizi sociali di [REDACTED], di dichiarazioni testimoniali (tra cui quelle collaboratrice domestica della coppia) e della documentazione medica in atti attestante le lesioni subite dalla [REDACTED] e la loro natura. Il convincimento dei giudici di merito appare ineccepibile anche con riguardo agli abituali, pur se meno frequenti, atti di violenza e aggressione morale, desumibili dalle medesime fonti di prova, nei confronti del figlioletto [REDACTED], nato nel [REDACTED] e affetto da [REDACTED] inconsultamente sgridato, fatto piangere, scosso e schiaffeggiato.

Dette valutazioni, in quanto esaurientemente e logicamente espresse, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, non evidenziando il ricorrente alcuna evidente incongruenza o lacuna nel ragionamento giustificativo della sentenza impugnata.

L'obiezione del ricorrente, secondo cui lo stato di tensione della coppia era alimentato dal comportamento paranoico e aggressivo della [REDACTED], non vale ad escludere la sua responsabilità penale, una volta accertato che egli abbia comunque posto in essere continui insulti psichici e fisici nei confronti della congiunta, con caratteristiche di abitualità. Invero, una situazione di conflittualità coniugale non può certo giustificare le continue aggressioni fisiche e morali da parte di un coniuge verso l'altro (v. in tal senso Sez. 6, n. 12295 del 16/01/2012, C., n.m.), ove la condotta sia accompagnata dal dolo unitario di sopraffazione e prevaricazione del soggetto passivo (*ex plurimis*, sulla



configurazione dell'elemento soggettivo del reato in esame, Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042; Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586).

Peraltro, secondo la non eccepibile valutazione dei giudici di merito, la [REDACTED] a fronte dei sempre più frequenti episodi aggressivi e minacciosi del marito, aveva iniziato a mutare il suo atteggiamento passivo contrapponendovi azioni di difesa, soprattutto quando il congiunto aveva preso a riversare la sua inconsulta ira nei confronti del piccolo figlio. A ben vedere, non può dunque parlarsi di reciproche condotte conflittuali ma di una giustificata reazione della donna a condotte gravemente lesive poste in essere dal [REDACTED] nei confronti suoi e del minore.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali-

Il [REDACTED] deve inoltre essere condannato a rifondere alla parte civile [REDACTED], costituitasi in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore [REDACTED] le spese del grado, che si liquidano, tenuto conto dell'impegno difensivo, in complessivi euro 2.500 comprensivi di spese generali, IVA e CPA.

Al riguardo va rilevata la manifesta infondatezza della eccezione difensiva di irrivalenza della costituzione di parte civile per non essere stato l'atto di costituzione notificato all'imputato corredato dalla attestazione della data del deposito in cancelleria.

Come si desume *per tabulas*, tale atto risulta ritualmente depositato presso la Cancelleria della Quinta Sezione del Tribunale di Milano in data 30 settembre 2008.

La formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal reato la qualità di parte civile (v. Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Bonardi, Rv. 249751); fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile.

La notificazione dell'atto di costituzione presuppone necessariamente quella del deposito, senza che la mancata attestazione di cancelleria del deposito nella copia notificata - assolvendo questa ulteriore formalità finalita meramente comunicative - interferisca con la validità dell'atto di costituzione.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì l'imputato a rimborsare alla parte civile le spese di questo grado che liquida in complessivi euro 2.500 comprensivi di spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il 08/05/2014.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Giovanni de Roberto

